

## Procedura:

### RILASCIO CERTIFICAZIONE /ATTESTAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

TABELLA DELLE MODIFICHE

Ed.	Rev.	Data	Redatta da	Verificata da	Approvata da
1	0	09/07/2025	Dr. Antonio Battafarano	Dr. Vincenzo W. Larocca	Dr. Vincenzo W. Larocca

Ed.	Rev.	Descrizione
1	0	PRIMA EMISSIONE





## INDICE

Cap.	titolo	pag.
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	3
3	DEFINIZIONI SPECIFICHE	4
4	TITOLO II, CAPO VII, "CERTIFICAZIONE UFFICIALE" DEL Reg. (UE) 2017/625, ARTICOLI DA 86 A 91	5
5	DESIGNAZIONE DEI CERTIFICATORI UFFICIALI	7
6	MODALITÀ OPERATIVE PER LA CERTIFICAZIONE E/O ATTESTAZIONE PER L'EXPORT	8
	A) Rilascio Certificazione per l'Export	9
	B) Rilascio Attestato di registrazione per l'Export	11
7	INDICAZIONI PER L'OSA	12
	ALLEGATI (Modulistica)	13-16



## 1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Per poter esportare alimenti i produttori che operano nell'ambito territoriale di competenza della ASM di Matera devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori.

Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO).

La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi sempre al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità sanitarie del Paese importatore e Autorità sanitarie del Paese esportatore). Si tratta nella maggior parte dei casi di negoziazioni dal taglio tecnico che vengono stipulate al fine di garantire l'implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l'intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali e che vengono redatte in forma di certificati sanitari. In alcuni casi, il certificato è imposto dal Paese importatore.

Il fine della presente procedura è quello di fornire un indirizzo operativo per il rilascio della "certificazione ufficiale" o di una "attestazione" all'OSA (Operatore del Settore Alimentare) su sua specifica richiesta per l'esportazione di alimenti di origine animale verso Paesi Terzi.

Il SVET/B è designato quale autorità competente in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali in forza del combinato disposto dei seguenti atti: art. 2 Decreto Legislativo 193/07 e art. 2 Decreto Legislativo 27/2021.

Tale procedura è indirizzata ai Dirigenti ed ai Tecnici della Prevenzione del SVET/B, al Personale Amministrativo, agli OSA che ne facciano richiesta.

Tale procedura viene elaborata in applicazione al Reg. (UE) 2017/625 i cui precetti, abrogando il Reg. (CE) 882/2004, sono applicati a partire dal 14.12.2019.

Il Reg. (UE) 2017/625 prevede, agli articoli dall'art. 86 al 91, la Certificazione e l'Attestazione Ufficiale.

## 2) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Reg. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Titolo II, Capo VII art. 86-91)
- Reg. CE 852/2004 relativamente ai controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento (art. 6);
- Reg CE N. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Cod. Penale (art. 357, 476, 477 e 478)
- D.P.R. n. 445/2000 (art. 76) – Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
- D lgs. n. 82/2005 (art. 6) – Codice dell'amministrazione digitale
- D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165





### 3) DEFINIZIONI SPECIFICHE

Per “certificazione ufficiale”, ai sensi dell’art. 3 par. 25 del Reg. (UE) 2017/625, si intende *“la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”*.

Anche i termini correlati “certificatore” e “certificato ufficiale” sono definiti nell’art. 3 del Reg. (UE) 2017/625, rispettivamente nei paragrafi 26 e 27.

Per “certificatore” si intende: *“a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un’autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o b) qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”*.

Per “certificato ufficiale” si intende *“un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”*.

L’articolo 1 paragrafo 2 richiamato nelle tre definizioni di cui sopra rappresenta il campo di applicazione del Reg. (UE) 2017/625.

Oltre ai già descritti “certificazione ufficiale”, “certificato ufficiale” e “certificatore”, nell’art. 3 del Reg. (UE) 2017/625 vengono definiti altri termini che sono correlati alla nozione di certificazione ufficiale; in particolare: “attestato ufficiale” (par. 28), “partita” (par 37), “controllo documentale” (par 41), “controllo d’identità” (par 42) e “controllo fisico” (par 43).

- per “attestato ufficiale” (par. 28) si intende *“qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal presente regolamento o dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”*;

- per “partita” (par 37) si intende *“un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di identico tipo, classe o descrizione”*;

- per “controllo documentale” (par 41) si intende *“la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, dell’articolo 126, paragrafo 3, dell’articolo 128, paragrafo 1, e dell’articolo 129, paragrafo 1”*;

- per “controllo d’identità” (par 42) si intende *“un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento”*;

- per “controllo fisico” (par 43) si intende *“un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2”*.





#### **4) TITOLO II, CAPO VII, “CERTIFICAZIONE UFFICIALE” DEL Reg. (UE) 2017/625, ARTICOLI DA 86 A 91.**

L'articolo 2, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2017/625 stabilisce che le attività eseguite da una autorità competente finalizzate al rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale, rientrano nella nozione di controllo ufficiale.

Nel dettaglio: *“Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:*

- a) il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e*
- b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale”.*

In base al paragrafo 4, art. 9 del Reg. (UE) 2017/625 *“I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso”.*

Il tema della certificazione è oggetto di specifica trattazione nel Titolo II, Capo VII, dal titolo “Certificazione ufficiale” del Reg. (UE) 2017/625 che si compone dei seguenti articoli:

Articolo 86 Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

Articolo 87 Certificati ufficiali

Articolo 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali

Articolo 89 Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

Articolo 90 Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

Articolo 91 Attestati ufficiali

Si riportano di seguito alcuni precetti riportati dagli articoli sopra citati ai quali dare particolare attenzione:

- In base all'art. 86 par. 1, “La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di: certificati ufficiali; o nei casi contemplati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali”.
- L'articolo 87 recita: “Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:
  - a) quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
  - b) ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all'autorità competente di uno Stato membro di spedizione dall'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi”.
- In base all'art. 88 par. 1: “I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti.”;
- In base all'art. 88 par 2: “Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali .....”. Al riguardo si veda il successivo paragrafo della presente procedura;
- In base all'art. 89 par. 1: “I certificati ufficiali:





- a) *recano un codice unico;*
- b) *non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;*
- c) *sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;*
- d) *sono autentici ed esatti cioè accurati (precisi ed esatti); l'accuratezza attiene a quanto il certificato sia collegabile a ciò che è stato effettivamente richiesto mentre l'autenticità attiene alla riconducibilità dell'atto a colui che l'ha firmato;*
- e) *consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e*
- f) *consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce."*

- In base all'art. 89 par. 2: "Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali".

Al riguardo in applicazione a questa procedura:

- a) è obbligo dei medici certificatori (di cui al par. successivo) firmare il certificato e/o l'attestato sempre in modo esteso evitando di utilizzare sigle o altro;
- b) è obbligo dei medici certificatori (di cui al par. successivo) verificare nell'archivio con periodicità almeno semestrale che i certificati e/o gli attestati SVET/B sono stati rilasciati in modo corretto seguendo la procedura interna del SVET/B. Se vengono rilevate difformità o falsi, gli stessi andranno segnalati al Resp. del Servizio;
- c) il Resp. del Servizio deve tener conto dell'art. 89 par. 2 per la programmazione e l'effettuazione dell'attività di verifica dell'efficacia ;
- d) è obbligo degli operatori del SVET/B di attenersi a tale procedura per il rilascio dei certificati e attestati per l'export.

In caso di rilascio di certificato falso:

- 1) va annullato in autotutela il certificato e/o attestato rilasciato;
- 2) va segnalato alla Procura della Repubblica il reato previsto dagli art. 476, 477 e 478 C.P.;
- 3) va segnalato l'inconveniente all'ufficio per le sanzioni disciplinari secondo la procedura aziendale;
- 4) va applicato quanto previsto dall'art. 138 par. 5 del Reg. (UE) 2017/625 che recita: "*In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:*
  - a) *la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;*
  - b) *la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;*
  - c) *qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2*".

- L'art. 91 relativo agli Attestati Ufficiali par. 1 recita: "*Quando il presente regolamento o le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.*".

Ed il par. 2: "*Gli attestati ufficiali:*

- a) *sono autentici ed esatti;*





- b) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e  
c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto."*

Per le caratteristiche dei Dirigenti incaricati dell'attestazione si richiama quanto indicato nel capitolo successivo.

## **5) DESIGNAZIONE DEI CERTIFICATORI UFFICIALI**

In ottemperanza all'art. 88 par. 2 del Reg. (UE) 2017/625 sono designati al rilascio delle certificazioni e attestazioni ufficiali per l'export i seguenti medici del SVET/B, che seguono la disposizione sull'organizzazione e le attribuzioni dei Dirigenti SVET/B (Prot. ....del .....):

Dr. Antonio Battafarano

Dr. Giuseppe Bruno

Gli operatori indicati esercitano l'attività di certificazione/attestazione per l'export in ottemperanza al Reg. CE 625/2017 e sono formati alla specifica attività professionale relativa a:

- a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani, diretti o veicolati dall'ambiente;
- b) garantire pratiche commerciali leali per gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori;
- c) conoscere la normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e alla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al Reg. (UE) 2017/625.

In base all' art. 88 par. 2 ed all'art. 91 par. 3 del Reg. (UE) 2017/625 l'attività di certificazione e attestazione dev'essere svolta in modo imparziale, e gli operatori del SVET/B devono essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi ed in particolare, non devono trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione (rispetto del DPR 62/2013) .

In base all'art. 88 par. 3 del Reg. (UE) 2017/625 i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati **in base a uno dei seguenti presupposti**:

- a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
  - i. un controllo ufficiale; o
  - ii. l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
- b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
- c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.





Considerato che le Certificazioni e le Attestazioni per l'export rilasciate dal SVET/B riguardano prodotti finiti che hanno i requisiti per essere immessi sul mercato anche italiano, ci si avvale di norma del comma c) attraverso controlli ufficiali regolari con tempistica analoga alle aziende a rischio elevato.

In base all'art. 88 par. 4 del Reg. (UE) 2017/625 i certificati ufficiali sono firmati dal certificatore. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali si richiama quanto riportato nel capitolo precedente di questa procedura.

## **6) MODALITÀ OPERATIVE PER LA CERTIFICAZIONE E/O ATTESTAZIONE PER L'EXPORT**

Le certificazioni e le attestazioni per l'export di alimenti di origine animale in Paesi Terzi rispetto alla Comunità Europea vengono rilasciate dal SVET/B su richiesta degli OSA.

Per il rilascio, se presenti, si devono seguire le indicazioni impartite dal Ministero della Salute per l'export di prodotti di origine animale di competenza del SVET/B:

<http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazionale.jsp>.

Vengono quindi previste 2 tipologie:

- 1) la certificazione per l'export con l'indicazione del paese di destinazione, descrizione delle merci da esportare con relativi lotti e quantitativi;
- 2) l'attestazione per l'export quando viene richiesto un atto nel quale si dichiarano condizioni oggettive relative all'azienda senza riferimento ad una specifica partita di alimenti. (art. 91 625/17)

Potremmo quindi avere:

- A) rilascio del Certificato Ufficiale con indicazione/descrizione delle merci da esportare con i relativi lotti e quantitativi;
- B) rilascio dell'Attestato Ufficiale.





### A) **Rilascio Certificazione per l'export**

Nella procedura, come di seguito riportato, sono sinteticamente previsti 3 step:

- 1) Requisiti generali della richiesta per l'export formulata dall'OSA;
- 2) Verifica documentale ed ispettiva a cura degli operatori del SVET/B, secondo quanto previsto al punto 2 lettera b del presente capitolo;
- 3) Predisposizione e Rilascio del Certificato Ufficiale per l'export.

#### **1) Requisiti generali della richiesta per l'export formulata dall'OSA**

a) Richiesta, datata e firmata dall'OSA, trasmessa via PEC, redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, ecc.);

b) descrizione/elenco delle merci oggetto della richiesta con i relativi lotti e quantitativi su carta intestata della Ditta esportatrice (da identificare come allegato "Allegato A" e se del caso con numero di fattura del prodotto da esportare);

c) esiti analitici di conformità da parte di Laboratorio esterno con prove accreditate o Laboratorio interno, che verranno prodotti sulla base di valutazioni effettuate dal Servizio SVET/B su:

- tipologia del processo produttivo;
- esiti ultimi accertamenti;
- analisi dei pericoli;
- dati storici aziendali;
- entità/complessità produttiva;
- richieste specifiche da parte del paese importatore.

d) indicazione del paese di destinazione e modello di certificazione o indicazione dei contenuti che detta certificazione dovrà contenere, stabiliti dal Paese Terzo destinatario ed indicati dalla ditta richiedente;

e) se del caso etichetta dei prodotti da esportare.





## **2) Verifica documentale ed ispettiva a cura degli operatori del SVET/B**

a) Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata;

b) Verifica documentale, da parte di personale tecnico, sull'esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la ditta richiedente; tale verifica, effettuata ad inizio anno, viene comunicata via mail al dirigente certificatore; una eventuale ulteriore comunicazione verrà inoltrata dal personale ispettivo qualora durante il medesimo anno si sia reso necessario intervenire presso le aziende interessate a seguito di non conformità e/o sistemi di allerta.

c) Verifica Ispettiva:

Di volta in volta, verrà valutata l'opportunità di effettuare la verifica ispettiva in stabilimento, in funzione delle precedenti valutazioni e di eventuali fattori che ne suggeriscano il controllo. Comunque la verifica ispettiva deve essere effettuata almeno una volta l'anno (come previsto per le aziende a basso rischio), con redazione del relativo verbale. La verifica ispettiva potrà prevedere i seguenti aspetti:

- corrispondenza della merce rispetto alla documentazione presentata ed alla relativa etichettatura;
- condizioni igieniche del prodotto finito;
- condizioni generali igienico-strutturali di locali ed impianti;
- presenza delle procedure di autocontrollo
- procedura di rintracciabilità;
- esame del registro delle NC

In caso di necessità di ulteriore approfondimento e/o la presenza di dubbi può essere disposta dal dirigente certificatore una verifica ispettiva anche con periodicità diversa dai dodici mesi di cui sopra. Per quanto concerne la frequenza dei controlli si richiama il Considerando 32 Reg. (UE) 2017/625 che recita: *“Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l'impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l'immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione”.*

## **3) Predisposizione e Rilascio del Certificato per l'export**

### **4) Per la predisposizione e quindi il rilascio del Certificato per l'Export si deve:**

- a) verificare l'esito favorevole documentale o ispettivo;
- b) redigere il certificato in lingua italiana ed inglese, firmare e protocollare;





c) rilasciare copia dei diritti sanitari (Mod 11), secondo l'importo stabilito dal tariffario della ASM (€ 40/per il 1° certificato; per la compilazione di ogni eventuale ulteriore certificato rilasciato nell'ambito del medesimo intervento € 20 ).

Si precisa inoltre che:

d) il certificato per l'export deve essere predisposto entro 2 giorni dalla protocollazione della richiesta (tempo massimo 5 giorni dalla richiesta);

e) il certificato per l'export viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro, che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SVET/B;

f) la richiesta formulata dall'OSA, la documentazione necessaria ed acquisita per il rilascio dell'atto, la copia del certificato (firmato per ricevuta) devono essere archiviati e tenuti agli atti (se del caso in formato elettronico)

g) nel caso particolare di specifica richiesta da parte dell'osa e/o del paese terzo possono essere allegati al certificato i referti analitici del prodotto da esportare.

### **A) Rilascio Attestato per l'export**

In questo tipo di documento, rilasciato su richiesta dell'OSA, si attesta che la Ditta è regolarmente registrata/riconosciuta come previsto dal Reg. CE 853/2004.

Nella procedura, come di seguito riportato, sono sinteticamente previsti 3 step:

- 1) Requisiti generali della richiesta per l'export formulata dall'OSA;
- 2) Verifica documentale sull'esito degli ultimi accertamenti degli operatori del SVET/B;
- 3) Predisposizione e Rilascio dell'attestato di registrazione per l'export.

#### ***1) Requisiti generali della richiesta***

- a) Richiesta datata e firmata dall'OSA redatta su carta intestata con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, fax, numeri di telefono, ecc.);
- b) copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario ASM (€ 80/ora);

#### ***2) Verifica documentale***

- a) Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata;
- b) Esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la ditta richiedente nel rispetto delle indicazioni regionali sulla categorizzazione del rischio e la frequenza dei controlli.


#### ***3) Rilascio Attestato***

Per la predisposizione e quindi il rilascio dell'Attestato per l'Export si deve:

- a) verificare l'esito favorevole delle verifiche documentali/ispettive di cui al punto precedente;
- b) redigere l'attestato in lingua italiana ed inglese, firmare e protocollare;
- c) acquisire copia del versamento dei diritti sanitari, secondo l'importo stabilito dal tariffario ASM;

Si precisa inoltre che:





- d) l'attestato, dovrebbe essere predisposto entro 15 giorni dalla protocollazione della richiesta (tempo massimo 30 giorni dalla richiesta);
- e) l'attestato viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro, che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SVET/B;
- f) la richiesta formulata dall'OSA, la documentazione necessaria ed acquisita per il rilascio dell'atto, la copia dell'attestato (firmato per ricevuta) devono essere archiviati e tenuti agli atti.

## 7) INDICAZIONI PER L'OSA

### *La modulistica*

- La modulistica è presente sul sito aziendale all'indirizzo: [www.asmbasilicata.it](http://www.asmbasilicata.it); Occorre quindi seguire il percorso: Servizi – Igiene Alimenti di origine animale – Certificati per l'esportazione di alimenti di origine animale in Paesi extra UE;
- Considerato che per alcuni Paesi terzi e relativamente a specifiche tipologie di prodotto i modelli di certificato sono concordati tra le Autorità del Paese terzo e le Autorità italiane o tra paese terzo e Commissione Europea, si dovrà far riferimento a tali modelli per le certificazioni dei rispettivi prodotti destinati all'esportazione, reperibili nel sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazionale.jsp>), nella sezione Veterinaria internazionale.



**Carta intestata della ditta**

Al Direttore Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale  
ASM Matera

email: vincenzow.larocca@asmbasilicata.it

Pec: : [asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it](mailto:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it)

**Oggetto: istanza di rilascio certificato per l'esportazione di prodotti alimentari per il consumo umano**

Il sottoscritto Fare clic o toccare qui per immettere il testo. nato a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. il Fare clic o toccare qui per immettere una data.

in qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante

della Ditta Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

con sede legale in Via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Comune Fare clic o toccare qui per immettere il testo. (Fare clic o toccare qui per immettere il testo.)

recapito telefonico/fax Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Pec Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

e sede operativa in via Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Comune Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

**CHIEDE**

(Scegliere una sola tipologia di certificato)

- ☐ Il rilascio di dichiarazione attestante che lo stabilimento è registrata/riconosciuta e posto sotto il controllo della Autorità Competente e sottoposto a periodici controlli ufficiali
- ☐ Il rilascio di attestazione con indicazione della idoneità al consumo umano del prodotto per:
  - ☐ L'avvio delle pratiche commerciali di esportazione;
- ☐ Il rilascio di certificato sanitario per l'esportazione degli alimenti/ di cui all'allegato elenco (Identificazione prodotti), attestante la loro idoneità al consumo umano

Dichiara che i prodotti alimentari saranno esportati in: *(indicare il Paese estero destinatario e relativo indirizzo, come risultante dai documenti commerciali)*

A tal fine dichiara: *(barrare le voci di interesse)*

- ☐ che la merce è idonea al consumo umano/idonea al contatto con alimenti
- ☐ che **la merce è commercializzata nel territorio UE**
- ☐ che **la merce è prodotta esclusivamente per il mercato extra UE**, in conformità con le norme del Paese di destinazione - l'operatore che intenda esportare tali prodotti deve fornire documentazione che attesta la conformità del prodotto alle norme del Paese terzo



- ☐ di attuare, applicare e mantenere i requisiti previsti dalle normative vigenti inerenti alla sicurezza degli alimenti e dei materiali a contatto con alimenti e le normative specifiche per la propria tipologia di prodotti.
- ☐ numero di Riconoscimento (se stabilimento Riconosciuto) [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#)

In caso di certificato sanitario per l'esportazione di alimenti, allega alla presente i seguenti documenti:

**OBBLIGATORI:**

- ✓ Dati (denominazione, indirizzo, paese) relativi a: esportatore, importatore, stabilimento di produzione;
- ✓ Elenco dei prodotti, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, completo di tutte le informazioni nello stesso indicate, datato e firmato (Identificazione prodotti) – vedi tabella allegata;

**FACOLTATIVI:** (barrare le voci di interesse)

- ☐ Documenti commerciali/fatture se da allegare alla certificazione, prive delle indicazioni relative ai prezzi;
- ☐ Informazioni relative al trasporto (se disponibili): trasportatore, porto di imbarco, data di spedizione, porto di sbarco, contrassegni di spedizione, numero container, numero/i sigillo/i;
- ☐ Ogni altra eventuale documentazione necessaria per la redazione del certificato;

È onere dell'esportatore raccogliere le informazioni sanitarie necessarie a far sì che la merce venga sdoganata nel Paese che importa. Sarà cura della Autorità Competente Locale (ACL) valutare la sussistenza delle condizioni che consentono la sottoscrizione delle attestazioni sanitarie richieste tenendo conto delle informazioni disponibili e derivanti da fonti primarie.

Infine dichiara sotto la propria responsabilità:

- ✓ Di ottemperare a quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del Reg. CE 178/2002;
- ✓ Ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi;
- ✓ Di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione, rilasciando il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

Dichiara, inoltre, che la merce sarà ispezionabile presso [Fare clic o toccare qui per immettere il testo.](#), e che verrà esportata solo successivamente all'ottenimento del certificato richiesto.

Data [Fare clic o toccare qui per immettere una data.](#)

*Timbro Ditta e Firma*



## IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

[illegible]

## Data

Firma e timbro Ditta



## IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS

[illegible]

## Data

Firma e timbro Ditta